

N. R.G. 1518/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012 e ss. modifiche, depositato da **MORMILE ILENIA** (CF MRMLNI74L52F839T) rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Sarubbo e dall'avv. Paolo Rossi - con l'ausilio dei gestori dell'organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Alessandra Fiore, Marisa Ferro e Davide De Matteis ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che la proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali;

rilevato che la ricorrente non risulta proprietaria di alcun bene mobile o immobile, 




ritenuto che non costituisca motivo di inammissibilità della procedura la circostanza che il debitore non sia, al momento della presentazione dell'istanza, proprietario di alcun bene da porre concretamente in liquidazione, potendo lo stesso contare sul reddito da lavoro, destinato a soddisfare parzialmente i creditori (cfr. Tribunale Milano, 16.11.2017, pubblicato su www.ilcaso.it). Anche i redditi futuri, infatti, sono crediti e, quindi, rientrano nella nozione generale di beni, tanto che possono essere oggetto di procedure di pignoramento presso terzi;

ritenuto che tale orientamento trovi conferma nella recente modifica normativa: l'art. 14-quaterdecies della legge 3/2012, introdotto dalla legge 176/2020, consente l'esdebitazione della persona fisica meritevole, anche nel caso in cui non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura; si può quindi ritenere che



al procedimento di sovraindebitamento possa accedere colui che – se pur non proprietario di beni mobili o immobili da liquidare – metta comunque a disposizione dei creditori utilità rappresentate, come nel caso in esame, da redditi da lavoro;

letta la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

vista la richiesta formulata dalla ricorrente di declaratoria di inefficacia del pignoramento attualmente in essere sul suo stipendio;

rilevato che l'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b) della L. n. 3/2012 consente la sospensione delle esecuzioni in corso;

dato atto che nel caso di specie la procedura esecutiva era già conclusa al momento della presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di liquidazione, vista la già avvenuta emissione dell'ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell'Esecuzione (cfr. doc. n. 11);

ritenuto tuttavia che la tutela della *par condicio creditorum*, rispetto alla quale rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio destinato ai creditori, giustifichi la declaratoria di inefficacia;

rilevato infatti che nel caso di specie l'azione esecutiva era già conclusa, sotto il profilo processuale, con l'assegnazione al creditore pignoratizio; trattandosi, tuttavia, di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio, l'assegnazione non aveva e non ha tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetto anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità;

ritenuto che, con riferimento al fallimento, la Cassazione ha avuto modo di affermare che *“in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto*



successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016);

ritenuto che tali principi debbano applicarsi anche alla composizione della crisi da sovraindebitamento e, in particolare, alla liquidazione, viste le analogie con il fallimento e tenuto conto, in particolare, del disposto dell'art. 14 undecies l. 3/2012 secondo cui *"i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'art. 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi"*;

ritenuto che dal tenore delle disposizioni richiamate emerge come anche in questa procedura concorsuale debba prevalere il principio di parità di tutela dei creditori, piuttosto che il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura;

ritenuto, quindi, che i pagamenti che dovrebbero essere eseguiti successivamente all'apertura della presente procedura da parte del terzo debitore debbano essere dichiarati inefficaci;

ritenuto che la presente procedura di indebitamento possa aver riguardo – come richiesto da parte ricorrente – anche ai crediti ceduti, in quanto – al pari del restante patrimonio – li stesso costituiscono una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali;



tenuto conto che la legge 3/2012 disciplina espressamente i casi in cui si può derogare alla destinazione del patrimonio al soddisfacimento dei creditori concorsuali (crediti impignorabili, crediti iva e ritenute, crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli) e tra tali ipotesi non rientrano i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio che, pertanto, possono esse trattati alla stregua degli altri beni e posti nella disponibilità di tutti i creditori;

ritenuto che in considerazione delle spese indicate come necessarie dal ricorrente e della sua condizione familiare [REDACTED], appare opportuno lasciare nella sua disponibilità l'importo mensile di [REDACTED] [REDACTED] mentre gli importi ulteriori percepiti a titolo di emolumenti [REDACTED] ed eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012 e ss. modifiche,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di **MORMILE ILENIA** (CF MRMLNI74L52F839T)

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 l'avv. Alessandra Fiore;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

La revoca della cessione di 1/5 dello stipendio del ricorrente attinente ai contratti di finanziamento conclusi con IBL Banca S.p.A. del 14.9.2016, ceduto il 22.7.2017 a Marzio Finance – Portafoglio 1, e con IBL Banca del 15.5.2017, n. 833123;

DICHIARA

la inefficacia del pignoramento di parte dello stipendio a favore di Banca IFIS S.p.A. e della conseguente ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Bologna del 31 maggio 2018 (R.G.E. 1479/2018), con riferimento unicamente agli emolumenti maturati successivamente alla pubblicazione del provvedimento di questo giudice;



DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i redditi siano messi nella disponibilità del liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

DISPONE

che sia lasciato nella disponibilità della ricorrente, ai sensi dell'art. 14ter, V comma, l. 3/2012, in considerazione delle somme necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, l'importo mensile [REDACTED], mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

DISPONE

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi a parte ricorrente, all'OCC ed al liquidatore.

Bologna, 17 aprile 2021

Il Giudice delegato

Antonella Rimondini

